



Reinventing
Cities

ADDENDUM AL REGOLAMENTO

ALLEGATO E

Impegni dei team

ALLEGATO E.2

Condizioni minime di Vendita

Condizioni minime di vendita

Il sottoscritto **Carlo Maria Giorgio Masseroli**, legale rappresentante della società **Nhood Services Italy SpA** in forza di **Presidente del CdA** in qualità di rappresentante del Team **Green Soul – dall’abitare al vivere** denominato **GREEN SOUL**, dichiara di accettare le seguenti condizioni minime di vendita:

1. La stipula del contratto di vendita è condizionata al preventivo accertamento in capo al miglior offerente di determinati requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria.

In particolare, qualora l’offerta di acquisto venga presentata da persona giuridica, dovrà essere prodotto l’originale del Certificato Camerale di Vigenza rilasciato dalla C.C.I.A.A., di data non anteriore a 3 (tre) mesi rispetto a quella fissata per la presentazione dell’offerta, dal quale risulti che la Società non è stata messa in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo né amministrazione controllata nell’ultimo quinquennio e che non è, altresì, in corso alcuna delle suddette procedure.

Il rappresentante del Team dichiara altresì di essere consapevole che le società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (di seguito “Gruppo FS”) si avvarranno dell’esecuzione di indagini reputazionali sul Team/Promissario Acquirente al fine di valutare la presenza di requisiti di onorabilità in capo all’acquirente per come meglio di seguito sarà descritto.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che le società del Gruppo FS considerano ostativo alla sottoscrizione dell’atto di compravendita - in via di autoregolamentazione e nel rispetto delle disposizioni interne che regolano le attività negoziali del Gruppo FS – il ricorrere delle cause di esclusione di cui all’art. 94, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, e potrà trarre elementi di valutazione - nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali – dall’esecuzione delle suddette indagini reputazionali. Si precisa che i reati di cui all’art. 94, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 non costituiscono causa ostativa alla stipula dell’atto di compravendita laddove depenalizzati, ovvero estinti dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima, ovvero laddove sia intervenuta la riabilitazione, ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale.

I reati costituiscono causa ostativa quando riguardano anche uno soltanto dei seguenti soggetti: a) la persona fisica che presenta l’offerta; b) in caso di impresa individuale, il titolare, il direttore tecnico (se presente); c) in caso di società in nome collettivo, i soci amministratori, il direttore tecnico (se presente); d) in caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari, il direttore tecnico (se presente); e) se si tratta di altro tipo di società o di un consorzio, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; il direttore tecnico o il socio unico.

Il rappresentante del Team dichiara e garantisce che né l’offerente/futuro acquirente, il/i legale/i rappresentante/i o gli amministratori o i soci di questi è un individuo od un ente che è, od è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, individui o enti che sono destinatari di misure di congelamento dei fondi e risorse economiche o di qualsiasi misura restrittiva promulgata, emanata,

applicata, imposta o fatta valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana, dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e/o dal dipartimento del Tesoro del Regno Unito. Il rappresentante del Team dichiara e garantisce, altresì, che né l'offerente/futuro acquirente, il/i legale/i rappresentante/i o gli amministratori o i soci di questi hanno posto in essere condotte (anche omissive) in violazione di qualsiasi misura restrittive di natura commerciale (es. misure di export control) promulgata, emanata, applicata, imposta o fatta valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana (es. da UAMA-Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), dal Bureau of Industry and Security degli USA che vieta, limita o sottopone a uno specifico iter autorizzativo determinati flussi commerciali in base alle caratteristiche dei beni/tecnologie e/o dei Paesi di destinazione e/o degli usi/utilizzatori finali.

Le dichiarazioni e garanzie di cui sopra sono rese nella misura in cui non comportino la violazione del Regolamento (CE) 2271/96 e s.m.i. e l'accertamento della non rispondenza al vero delle stesse costituirà causa ostativa al perfezionamento delle intese contrattuali finalizzate alla compravendita.

2. Si rappresenta che il prezzo offerto dovrà essere superiore al prezzo posto a base di selezione pari ad **Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) oltre IVA ed oneri come previsti per legge** che il Promissario Acquirente si impegnerà a corrispondere per l'acquisto delle **aree** identificate nella planimetria allegata (*allegato a*) aventi una estensione di circa 93.950 mq e per i relativi **diritti edificatori** (di seguito l'"**Area**");

Mediante la presentazione della proposta finale, il rappresentante del Team si impegna a stipulare con le società del Gruppo FS proprietarie dell'Area, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito "**RFI**"), Trenitalia S.p.A. (di seguito "**Trenitalia**"), FS Sistemi Urbani S.p.A. (di seguito "**FSSU**") entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle offerte, un **contratto preliminare di compravendita** avente ad oggetto l'Area. Il Promissario Acquirente si impegnerà a presentare a sua cura e spese, ed in coordinamento con il Gruppo FS, al Comune di Bologna una proposta di **Accordo Operativo** di cui all'art. 38 della L.R. 24/2017 afferente all'Area (di seguito "**Accordo Operativo**").

A tal riguardo, le società del Gruppo FS si impegnano a supportare le attività del Promissario Acquirente inerenti all'elaborazione e la successiva approvazione dell'Accordo Operativo.

Il rappresentante del Team espressamente accetta che FSSU, RFI, Trenitalia e le altre società del Gruppo FS -in continuità con quanto già previsto nel Regolamento e nell'Addendum- si riservano il diritto di interrompere la presente procedura in qualsiasi momento e/o di non dar seguito alle proposte ricevute, senza che il Team abbia diritto a richiedere qualsiasi forma di rimborso o risarcimento per tale motivo.

3. Fermo restando quanto sopra, in relazione al suddetto contratto preliminare si precisa che:

- contestualmente alla sottoscrizione del contratto preliminare, il Promissario Acquirente verserà una somma pari al 20% del prezzo offerto mediante assegno circolare intestato alle società proprietarie;
- con la sottoscrizione del contratto preliminare il Promissario Acquirente si impegnerà a corrispondere in un'unica soluzione contestualmente alla stipula del contratto definitivo di compravendita il prezzo di acquisto offerto;
- nel caso di mancata approvazione dell'Accordo Operativo da parte del Comune di Bologna ovvero nel caso di sottoscrizione di un Accordo Operativo che riconosca all'Area diritti edificatori inferiori o superiori a **48.800 mq di superficie totale ST** (cfr. *allegato b*), troverà applicazione la disciplina di cui al successivo punto 8;
- il Gruppo FS ha fornito apposita *due-diligence* ambientale (pubblicata in *dataroom*) a supporto del Promissario Acquirente finalizzata all'individuazione delle passività associate a criticità ambientali e all'identificazione dei rischi presenti sull'Area, di carattere puramente orientativo e rispetto alle quali le società del Gruppo FS non forniscono alcuna garanzia di esattezza ed esaustività. All'Aggiudicatario, previa specifiche intese con le società proprietarie verrà consentito di accedere all'Area al fine di procedere all'approfondimento delle informazioni contenute in *data room* mediante indagini conoscitive e studi progettuali sull'Area che non implicino escavazioni, e che saranno svolti a sua cura e spese e sotto la propria integrale responsabilità.

Fermo restando l'impegno del Promissario Acquirente, da confermarsi in sede di stipula del contratto definitivo, di eseguire a propria cura e spese gli eventuali interventi di bonifica dell'Area come di seguito specificato presentando a tale fine le eventuali garanzie finanziarie richieste dagli enti competenti per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi, FSSU si impegna ad effettuare a propria cura e spese le attività di progettazione degli interventi di bonifica che tengano conto dei contenuti della proposta progettuale presentata dall'aggiudicatario nell'ambito del Concorso.

In particolare, FSSU si impegna a trasmettere all'aggiudicatario i risultati delle indagini e la bozza del piano di caratterizzazione per il successivo inoltra agli enti competenti entro il termine previsto per la stipula del contratto preliminare. L'aggiudicatario potrà formulare eventuali osservazioni entro 15 giorni dalla ricezione; dette osservazioni saranno oggetto di confronto con FSSU al fine di verificare la possibilità di un loro recepimento nella versione definitiva del documento da sottoporre al vaglio degli enti competenti. In caso di mancato riscontro entro detto termine il piano sarà considerato condiviso dall'aggiudicatario ed inviato agli enti competenti per la relativa approvazione.

Successivamente all'approvazione del piano di caratterizzazione da parte degli enti competenti, FSSU – ricevuta dal Team la documentazione progettuale necessaria - si impegna ad elaborare e a trasmettere la bozza dell'analisi di rischio e del progetto esecutivo di bonifica al Promissario Acquirente, il quale potrà formulare eventuali osservazioni secondo le modalità descritte al precedente paragrafo per il successivo inoltra agli enti competenti.

Laddove dal progetto esecutivo di bonifica presentato e approvato dagli enti competenti (o, nel caso non sia necessario, da altra documentazione prodotta nell'ambito del procedimento di bonifica), emergano costi stimati per gli

interventi di bonifica ambientale (ulteriori rispetto a quelli inerenti le attività di eventuale demolizione dei fabbricati e delle relative attività di scavo e smaltimento del materiale di risulta comunque a carico del Promissario Acquirente) inferiori o uguali ad euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) oltre imposte di legge (di seguito, la “**Soglia**”), tutti i costi inerenti gli interventi di bonifica saranno integralmente a carico dal Promissario Acquirente che rimarrà obbligato alla stipula del contratto definitivo.

Nel caso in cui i costi stimati risultassero superiori alla Soglia, sarà facoltà delle società del Gruppo FS proprietarie farsi carico degli eventuali maggiori costi stimati (rispetto alla Soglia) e il Promissario Acquirente resterà obbligato a dare esecuzione al Contratto Preliminare. In caso di mancato esercizio di detta facoltà di farsi carico dei predetti maggiori costi da parte delle società del Gruppo FS proprietarie, le parti saranno libere di non proseguire le intese contrattuali senza che possa essere avanzata qualsivoglia pretesa e/o richiesta ad alcun titolo nei confronti delle società proprietarie e delle altre società del Gruppo FS.

In relazione al calcolo dei suddetti importi, si precisa che:

- non saranno considerati ed oggetto di impegno di contribuzione delle società del Gruppo FS proprietarie tutti i soft cost (ivi inclusi i costi inerenti alle attività di progettazione);
 - sarà effettuato da FSSU utilizzando come parametro le voci di tariffa RFI vigenti al momento della verifica.
- fatto salvo quanto espressamente previsto al punto precedente, il Promissario Acquirente assumerà l'obbligo - da confermarsi in sede di contratto definitivo di compravendita - di eseguire a propria cura e spese, sull'Area, i necessari interventi di bonifica nonché gli interventi da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in materia, per la rimozione di eventuali ordigni bellici e/o amianto, trattamento acque reflue o stagnanti, per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti eventualmente presenti (attività rispetto alle quali non troverà applicazione quanto disciplinato al punto precedente con specifico riferimento agli oneri connessi agli interventi di bonifica), espressamente sollevando gli alienanti da qualsivoglia obbligo ovvero garanzia afferente le attività che si rendessero necessarie in relazione ad eventuali passività ambientali e/o alla presenza sull'Area di ordigni bellici, amianto e rifiuti;
 - il Promissario Acquirente assumerà l'obbligo - da confermarsi in sede di contratto definitivo di compravendita - di effettuare a propria cura e spese le eventuali attività di demolizione dei fabbricati esistenti e delle rispettive fondazioni, qualora necessarie per l'attuazione del progetto, e di rimozione di eventuali sottofondazioni, murature e platee, sollevando gli alienanti da qualsivoglia obbligo ovvero garanzia afferente alle attività che si rendessero necessarie al riguardo;
 - detto contratto preliminare risulterà risolutivamente condizionato all'avverarsi, entro il termine di 24 mesi dalla sottoscrizione del medesimo preliminare (coincidente con il termine ultimo entro il quale le parti si impegneranno a sottoscrivere il contratto definitivo) all'esito favorevole degli accertamenti di conformità edilizia degli immobili previsti dalle vigenti disposizioni normative e meglio descritti nella relazione allegata al fascicolo tecnico (*allegato c*), fermo restando che nel caso di esito sfavorevole anche parziale di tali accertamenti, il Promissario Acquirente

non potrà avanzare nei confronti delle società del Gruppo FS Italiane alcuna pretesa per risarcimenti e/o indennizzi e le Parti sottoscrittrici del Contratto Preliminare si impegnano a concordare in buona fede limitate riperimetrazioni dell'oggetto di compravendita che garantiscano l'equilibrio economico-finanziario dell'operazione;

- o sarà prevista inoltre la risoluzione del medesimo contratto preliminare nel caso di superamento della Soglia in relazione ai costi per gli interventi di bonifica ambientale e mancato esercizio della facoltà delle Società del Gruppo FS di farsi carico degli eventuali maggiori costi (rispetto alla Soglia) nei termini innanzi descritti, senza che il Promissario Acquirente possa avanzare qualsivoglia pretesa e/o richiesta ad alcun titolo nei confronti delle società alienanti e delle altre società del Gruppo FS.

4. Il rappresentante del Team dichiara di accettare che, qualora il contratto definitivo non fosse sottoscritto, la somma del 20% del prezzo offerto versata a titolo di garanzia, di cui al precedente punto, verrà restituita al Promissario Acquirente, ove dovuto, nel medesimo importo e non nel doppio, derogando le Parti a quanto disposto dal primo e dal secondo comma dell'art. 1385 c.c.;

5. Il Gruppo FS, ad oggi, non ha svolto rilievi finalizzati ad accertare la presenza di sottoservizi esistenti nelle Area e pertanto non garantisce che la stessa sia libera da sottoservizi. Nel contratto preliminare e nel successivo contratto definitivo di compravendita, l'Acquirente prenderà atto che nel sito di Bologna Ravone - Prati oggetto del Concorso potrebbero essere presenti sottoservizi, anche ferroviari inerenti all'attività della linea ferroviaria limitrofa ancora in esercizio, rinunciando al riguardo ad avanzare nei confronti delle venditrici alcuna pretesa e/o richiesta. Entro il termine di 6 mesi successivi alla sottoscrizione del contratto definitivo, l'Acquirente dovrà predisporre apposita relazione descrittiva dei sottoservizi rilevati nell'ambito delle opportune verifiche/approfondimenti svolti a propria cura e spese. Sulla base degli esiti di tali verifiche/approfondimenti, nei successivi 2 mesi, l'Acquirente si impegna a concordare con le società del Gruppo FS alienanti i termini di un accordo per l'individuazione delle più opportune, e meno onerose, soluzioni tecniche da attuarsi per l'eventuale necessaria rimozione/delocalizzazione dei sottoservizi esistenti, coniugando le esigenze progettuali e la necessità di garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio ferroviario. Fermo restando gli aspetti di carattere tecnico da concordare, nell'ambito del contratto preliminare e nel successivo definitivo sarà previsto che:

- o Il Promissario Acquirente procederà a propria cura alla rimozione/delocalizzazione dei sottoservizi funzionali all'attività ferroviaria in conformità con le indicazioni funzionali e le prescrizioni tecniche fornite dal Gruppo FS che rimborserà all'Acquirente i costi sostenuti per la rimozione/delocalizzazione utilizzando come parametro le voci di tariffa RFI vigenti al momento del rimborso. Sarà comunque facoltà delle società del Gruppo FS intervenire direttamente per la rimozione/delocalizzazione a propria cura e spese dei sottoservizi ferroviari.
- o il Promissario Acquirente provvederà, a propria cura e spese, alla eventuale rimozione/delocalizzazione di sottoservizi esistenti non funzionali all'esercizio ferroviario con le modalità concordate direttamente con i relativi gestori/Enti di pubblici servizi (acqua, energia elettrica, gas, fognatura, dati etc.) anche nel rispetto delle convenzioni in essere di cui al fascicolo tecnico (*allegato c - Fascicolo Tecnico*);

- il Promissario Acquirente se necessario provvederà altresì a propria cura e spese alla rimozione di tutti gli eventuali sottoservizi inattivi e sottoservizi ad uso dei fabbricati che verranno rinvenuti sull'Area.
6. In considerazione della vicinanza dell'Area con la limitrofa sede ferroviaria, il Promissario Acquirente dovrà dichiarare nel contratto preliminare e nel successivo contratto definitivo di compravendita:
- di essere a piena conoscenza della situazione dei luoghi, della effettiva distanza dell'Area dalla linea ferroviaria e/o degli impianti ferroviari, nonché del grado di rumorosità determinato, anche in ragione della distanza di cui sopra, dalla circolazione dei treni e/o dall'esercizio dei vicini impianti ferroviari dichiarando, altresì, espressamente di esonerare le parti venditrici da ogni onere e responsabilità, comunque, correlati alla riferita situazione dei luoghi e, in particolare, di rinunciare, senza alcun limite o condizione, per sé, per aventi causa a qualsiasi titolo e per i successori, a richiedere l'installazione di barriere antirumore.
 - la consapevolezza che per lo sviluppo di eventuali iniziative immobiliari dovrà attenersi alle disposizioni del DPR. n. 753/80 e s.m.i. ed ogni altra disposizione o provvedimento emanati in virtù di detta normativa, impegnandosi a non rivalersi con le società del Gruppo FS per eventuali risarcimenti per danni, disagi e disturbi causati o temuti, riconducibili, anche indirettamente, alle funzioni derivanti dall'esercizio ferroviario, attuale o futuro, anche a seguito di interventi di ampliamento o di modifica degli impianti e della limitrofa sede ferroviaria.
- Al riguardo, si allegano alle presenti condizioni, apposite linee guida di cui i concorrenti dovranno tener conto nell'ambito della progettazione della proposta finale (*allegato d - Linee Guida DPR 753/80*).
- L'eventuale aggiudicazione della presente procedura ed il conseguente perfezionamento dei relativi accordi contrattuali (contratto preliminare e contratto definitivo di compravendita) non possono interpretarsi come concessione di deroghe alle distanze prescritte dal DPR n. 753/80 e pertanto sarà cura ed onere dell'Aggiudicatario/ Promissario Acquirente attivare con le strutture tecniche competenti di RFI il relativo eventuale iter – nell'ambito del quale al progetto vincitore potrebbero essere prescritte modifiche e prescrizioni attinenti alla sicurezza - per il rilascio delle relative autorizzazioni; fermo restando che lo stesso Aggiudicatario/Promissario Acquirente non potrà avanzare nei confronti delle società venditrici alcuna pretesa e/o richiesta in caso di mancata concessione delle deroghe richieste.
- Il Promissario Acquirente dovrà rispettare inoltre le eventuali prescrizioni impartite da RFI e, nel caso di autorizzazione a costruire in deroga alle distanze minime prescritte dal DPR n. 753/80, a sottoscrivere a sua cura e spese un atto d'obbligo/atto costitutivo di servitù, da trascrivere presso l'Agenzia del Territorio competente, dal quale dovrà risultare l'obbligo di mantenere sollevata RFI da qualsiasi pretesa risarcitoria per danni, disagi e disturbi causati o temuti, riconducibili, anche indirettamente, alle

funzioni derivanti dall'esercizio ferroviario, attuale o futuro, anche a seguito di interventi di ampliamento o di modifica degli impianti e della limitrofa sede ferroviaria.

Il Promissario Acquirente, all'interno dell'atto d'obbligo/atto costitutivo di servitù, esprimerà inoltre la consapevolezza:

- di esporsi, data la vicinanza dell'immobile alla linea ferroviaria, ai disagi e danni che potrebbero derivare, in via diretta ed indiretta, per inquinamento acustico, vibrazionale, elettromagnetico, visivo ed atmosferico e di impegnarsi a non avanzare nel presente e in futuro pretese risarcitorie di alcun genere, per sé e gli aventi causa, nei confronti delle società del Gruppo FS;
- che ogni protezione/mitigazione finalizzata al rispetto dei limiti di immissione previsti dalla normativa vigente sia per la componente rumore (DPR 459/98, DPCM 97) che per le vibrazioni (UNI 9916, UNI 9614) sarà realizzata a spese e cure del titolare della relativa concessione edilizia;
- che RFI, in quanto concessionaria di un servizio pubblico di trasporto, può a sua discrezione modificare le condizioni di esercizio della linea (potenziamento, velocizzazione etc.), il traffico ferroviario (numero e tipologia di treni circolanti in fascia diurna e notturna) ed effettuare lavorazioni notturne per manutenzioni ordinarie e straordinarie della linea.

7. Nell'atto preliminare e definitivo di compravendita verrà inserita la seguente clausola: "Le parti convengono che, fermo quanto stabilito dall'art. 1487, 2° comma C.C., la responsabilità della parte venditrice in caso di evizione sia limitata esclusivamente al prezzo pagato con esclusione di ogni altro indennizzo; la parte acquirente espressamente accetta tale limitazione di garanzia".
8. Nel contratto preliminare e definitivo di compravendita sarà previsto che: l'Acquirente rinuncia ad avanzare nei confronti delle parti venditrici qualsivoglia pretesa (i) per la mancata approvazione e stipula dell'Accordo Operativo e/o (ii) la mancata attuazione/attuabilità della capacità edificatoria dell'Area anche a causa di eventuali risultanze archeologiche.

Nel caso in cui il l'Accordo Operativo riconosca all'Area diritti edificatori:

- superiori a **48.800 mq di superficie totale ST**, le società del Gruppo FS proprietarie rinunciano ad avanzare nei confronti dell'Acquirente qualsivoglia pretesa e/o richiesta connessa ad una maggiorazione del prezzo di compravendita;
- inferiori - nei limiti del 10% di **48.800 mq di superficie totale ST** - il Promissario Acquirente rinuncia ad avanzare nei confronti delle parti venditrici alcuna pretesa e/o richiesta per la minore volumetria riconosciuta dall'Accordo Operativo;
- inferiori di oltre il 10% di **48.800 mq di superficie totale ST** - le società del Gruppo FS proprietarie si impegnano a rivedere i termini economici della vendita con modalità che garantiscano l'equilibrio economico-finanziario dell'operazione per le Società del Gruppo FS.

L' Area verrà venduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento del perfezionamento della compravendita, ivi incluse eventuali occupazioni in essere - con o senza titolo - da parte di terzi, restando espressamente esclusa qualsiasi garanzia di legge o convenzionale, espressa o implicita per vizi, difetti e/o mancanza di qualità e, in particolare, le garanzie previste dagli articoli 1489, 1490, 1491 e 1497 cod. civ. da intendersi espressamente derogati. Il Promissario Acquirente, avendo espressamente di ciò tenuto conto nella determinazione del prezzo di acquisto offerto, dichiarerà di accettare espressamente la limitazione di garanzia e rinuncerà a formulare eventuali richieste di risoluzione del contratto preliminare di compravendita/contratto definitivo di compravendita, risarcimento, indennità e/o riduzione del prezzo, rinunciando altresì a qualsiasi atto, azione e/o eccezione, a qualunque titolo proposta, connessa direttamente e indirettamente all'Area e/o alla compravendita.

9. Gli oneri fiscali sono a carico delle Parti come per legge. Le spese notarili sono a carico dell'Acquirente.

A seguito degli approfondimenti tecnico-patrimoniali oggetto del fascicolo tecnico (allegato c), si rappresenta inoltre che:

- la vendita dell'Area è subordinata al mancato esercizio, da parte dei soggetti legittimati, della preferenza accordata dall'articolo 24 della Legge 210/85;
- in riferimento al Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 ed ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1490, 1491 e 1497 del codice civile, le parti venditrici non garantiscono la conformità degli impianti esistenti nell'immobile oggetto del presente Bando di Concorso. Pertanto, in occasione del rogito non si allegnerà allo stesso alcuna dichiarazione di conformità o di rispondenza degli impianti, di cui all'articolo 7 del citato D.M 37/2008;
- l'Acquirente dovrà impegnarsi alla costruzione e alla manutenzione, a sua cura e spese, di una robusta recinzione a separazione della proprietà privata da quella dedicata all'esercizio ferroviario, secondo le modalità e prescrizioni che saranno indicate da RFI, in qualità di gestore dell'infrastruttura ferroviaria. Nel caso in cui la recinzione sia già esistente l'Acquirente s'impegnerà alla manutenzione a sua cura e spese della stessa e al rispetto delle prescrizioni di RFI.

Allegati

- a) Planimetria dell'Area;
- b) Documento sulle procedure per la conformazione dei diritti edificatori;
- c) Fascicolo Tecnico;
- d) Linee Guida DPR 753/80.

Firma del rappresentante del Team per completa accettazione delle predette condizioni

A pena di esclusione, da sottoscrivere per completa accettazione da parte del rappresentante del Team.